

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022**

**452/2022/R/EEL**

**DETERMINAZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1220<sup>a</sup> riunione del 27 settembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIB);
- deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 366/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 366/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 433/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 433/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 546/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 598/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 598/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l’utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali (di seguito: regimi tipici); l’articolo 65**bis** attiene, invece, alla disciplina alternativa alla disciplina tipica e ai relativi diritti ed obblighi cui deve adempiere l’utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per detta disciplina alternativa;
- l’articolo 64.14, lettera c), stabilisce la metodologia di calcolo, valida fino al 31 dicembre 2022, per la valorizzazione standard del combustibile e della relativa logistica nell’ambito dei regimi tipici con riferimento ai combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori (di seguito: gas naturale), ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto; secondo detta metodologia, la citata valorizzazione è pari alla somma, tra l’altro:
  - della componente di cui all’articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09, come eventualmente in seguito modificata e integrata ( $C_{MEM,t}$ );
  - di una somma algebrica che include, con il segno negativo, gli elementi  $QT_{PSV}$  e  $QT_{MCV}$ , di cui al medesimo articolo 6;
- in relazione a un dato periodo rilevante, il costo variabile riconosciuto di un’unità di produzione di un impianto essenziale soggetto a uno dei regimi tipici deve essere determinabile in tempo utile per consentire la formulazione delle offerte per il medesimo periodo secondo le disposizioni dei citati regimi;
- con la deliberazione 366/2019/R/gas, l’Autorità ha indicato il 31 dicembre 2019 come termine ultimo di applicazione della componente  $QT_{MCV}$  di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 64/09;
- ai sensi del comma 65**bis**.3, ai fini dell’applicazione della disciplina alternativa, l’Autorità, tra l’altro, determina i valori assunti, con riferimento all’anno successivo, dal prezzo massimo a salire e dal prezzo minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65**bis**.2, incluse le eventuali indicizzazioni (di seguito: prezzi *ex* comma 65**bis**.2); i menzionati prezzi rilevano per la formulazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento delle quantità soggette alla disciplina alternativa;
- ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni 433/2021/R/eel, 546/2021/R/eel e 598/2021/R/eel, la disciplina alternativa in vigore nel 2022, che è applicata a risorse delle società C.V.A. Energie S.r.l., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione S.p.A. e Iren Energia S.p.A., prevede che:

- i prezzi *ex* comma 65bis.2 siano determinati in funzione del costo variabile standard di un impianto turbogas a ciclo aperto alimentato a gas naturale;
- con riferimento al costo variabile standard di cui al precedente alinea, il valore unitario della somma delle componenti relative alla materia prima e alla commercializzazione e al trasporto nazionale della stessa, applicabili in ciascun mese, sia pari alla somma, tra l'altro, della componente di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09 e di una somma algebrica che include, con il segno negativo, l'elemento  $QT_{PSV}$ , di cui al medesimo articolo 6.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 374/2022/R/gas, l'Autorità ha definito una nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dal giorno 1 ottobre 2022, modificando e integrando la deliberazione ARG/gas 64/09; in particolare, per quanto attiene alla componente di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09, le modifiche apportate dalla deliberazione 374/2022/R/gas:
  - non permettono di conoscere il valore relativo a uno specifico periodo rilevante prima del periodo medesimo, essendo stato adottato il principio della quantificazione *ex post*;
  - prevedono una metodologia di determinazione della componente che, a differenza della precedente metodologia, non richiede la definizione esplicita dell'elemento  $QT_{PSV}$ , vale a dire dell'elemento che, all'interno della componente, è rappresentativo della quota di logistica nazionale del gas naturale sino al PSV;
- le novità introdotte dalla deliberazione 374/2022/R/gas in relazione all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09 rendono necessario e urgente un adattamento della disciplina dei regimi tipici e della disciplina alternativa di essenzialità, al fine di consentire l'applicazione delle norme delle medesime discipline in materia di formulazione delle offerte.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, è rappresentativo del valore giornaliero del gas naturale sulla rete italiana ed è pari alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma di scambio di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational*, con consegna nel giorno gas considerato, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- adattare con urgenza, a decorrere dal giorno 1 ottobre 2022, i regimi tipici e il regime alternativo di essenzialità, per le ragioni sopra evidenziate;

- che, ai fini della determinazione dei prezzi *ex* comma 65bis.2 della disciplina alternativa, limitatamente al periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2022, e del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione alimentate a gas naturale e soggette ai regimi tipici, con riferimento all'arco temporale dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023:
  - la componente di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09 sia sostituita con la media aritmetica del *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, come eventualmente in seguito modificato e integrato, dei giorni dal venerdì della seconda settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il medesimo periodo rilevante; oltre a contribuire a rendere possibile l'applicazione delle norme dei regimi tipici e del regime alternativo in materia di formulazione delle offerte, la sostituzione descritta permette alla componente a copertura dell'onere del combustibile di riflettere maggiormente il valore a pronti del gas naturale, mediante l'incremento della frequenza di indicizzazione;
  - l'elemento  $QT_{PSV}$ , di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09, assuma il valore applicato con riferimento al giorno 30 settembre 2022;
- assicurare la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A nei casi di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza, fissando, ai sensi del comma 5.2 della citata deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - al comma 64.14, lettera c), le parole “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole seguenti:  
“al 30 settembre 2022”;
  - al comma 64.14, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: “
    - d) per il periodo dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, la somma dei valori di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), è pari al valore espresso in euro/Smc, della somma dei seguenti elementi, applicando come potere calorifico superiore il valore di 0,0381 GJ/Smc:
      - d.1) il *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), dell'Allegato A alla deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, come eventualmente in seguito modificato e integrato; per ogni periodo rilevante, il valore considerato è pari alla media aritmetica delle quotazioni individuate secondo il criterio di cui al comma 64.16.1;
      - d.2) l'importo di cui al punto c.2) della precedente lettera c); nel caso in cui la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, non fosse più in vigore, si continuerebbe ad adottare l'importo, di cui al punto c.2) della

- precedente lettera c), applicato con riferimento all'ultimo giorno di vigenza della citata deliberazione;
- d.3) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui alla precedente lettera b) e il valore dell'elemento  $QT_{PSV}$ , di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, applicato con riferimento al giorno 30 settembre 2022.”;
- al comma 64.16.1, lettera a), la parola “giornaliere” è sostituita con le parole seguenti:  
“giornaliere e non attengono al gas naturale o al gas naturale da giacimenti minori isolati”;
  - al comma 64.16.1, dopo la lettera b) e aggiunta la lettera seguente: “
    - c) giornaliere e attengono al gas naturale o al gas naturale da giacimenti minori isolati, per il calcolo della media di cui al punto d.1) del comma 64.14, lettera d), si utilizzano le quotazioni dei giorni dal venerdì della seconda settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il medesimo periodo rilevante; nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere dell'arco temporale venerdì-giovedì considerato, per il calcolo della media di cui al punto d.1) del comma 64.14, lettera d), si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo della media di cui al punto d.1) del comma 64.14, lettera d), è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultimo arco temporale venerdì-giovedì di una medesima settimana con riferimento al quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera.”;
  - alla lettera a) del comma 77.51, le parole “lettera c)” sono sostituite con le seguenti parole:  
“lettere c) e d)”;
2. di prevedere che, ai fini della determinazione dei prezzi *ex* comma 65bis.2 per il periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2022, la disciplina alternativa di essenzialità sia modificata e integrata nei termini di seguito indicati:
- a) il valore unitario della somma delle componenti materia prima, commercializzazione materia prima e trasporto nazionale materia prima è aggiornato a cadenza settimanale;
  - b) la componente di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09 è sostituita con la media aritmetica del *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, come eventualmente in seguito modificato e integrato, dei giorni dal venerdì della seconda settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il medesimo periodo rilevante;
  - c) l'elemento  $QT_{PSV}$ , di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09, assume il valore applicato con riferimento al giorno 30 settembre 2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e alle società Axpo Italia S.p.A., C.V.A. Energie S.r.l., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione S.p.A., Iren Energia S.p.A., Ital Green Energy S.r.l. e Solvay Chimica Italia S.p.A.;

4. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all’Autorità, per iscritto all’indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni del presente provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
5. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*